

**Registro Storico Testi**, anche chiamato in forma estesa "Registro Storico Velomotor

Testi" - Associazione senza scopo di lucro

### STATUTO

**Art.1)** E' costituito il "Registro Storico Testi" anche chiamato in forma estesa "Registro Storico Velomotor Testi" (nel seguito definito anche o "Registro" o "Associazione") una libera e volontaria Associazione senza fini di lucro: E' apolitica, apartitica e si prefigge di riunire collezionisti italiani e stranieri, studiosi ed appassionati del marchio Velomotor Testi e/o Testi e/o altri marchi, anche esteri (per es. Gitane-Testi, Horex, Standard ecc. ecc.), limitatamente per quei modelli che sono stati realizzati con componentistica (telai e/o strutture) indiscutibilmente prodotta dalla Velomotor Testi, o assemblato e distribuito modelli prodotti dalla Velomotor Testi, seppure con diversa motorizzazione (marca del propulsore che equipaggia il mezzo), allo scopo di censire e catalogare i ciclomotori e le motociclette prodotti con lo stesso marchio, per contribuire alla ricerca ed alla tutela del patrimonio storico/tecnico del motorismo.

**Art. 2)** Il Registro si prefigge di aiutare gli iscritti nella ricerca di dati e documentazione d'epoca, consigliandoli nel restauro e nella conservazione dei mezzi in condizioni di fedeltà all'originale, non ritenendosi cointeressato e coobbligato nel reperimento fisico per pezzi e/o particolari mancanti, non volendo partecipare in qualsivoglia forma diretta o indiretta di commercializzazione.

**Art. 3)** Il "Registro Storico Testi" si prefigge e si riserva di aderire ad organizzazioni motociclistiche nazionali ed estere, sia esistenti (es. FMI o ASI) sia ancora da costituire e di collaborare con esse al fine di meglio soddisfare le necessità tecniche, culturali e di ricerca, onde sviluppare attività rivolte a suscitare maggior interesse verso mezzi storici con marchio Velomotor Testi e/o testi e/o altri marchi, anche esteri (per es. Gitane-Testi,



Horex, Standard ecc. ecc.), limitatamente a quei modelli che hanno di fatto utilizzato componentistica (telai e/o strutture) indiscutibilmente prodotta dalla Velomotor Testi, o assemblato e distribuito modelli prodotti dalla Velomotor Testi, seppure con diversa motorizzazione (marca del propulsore che equipaggia il mezzo).

Mostre, raduni sociali, convegni, interscambio epistolare e multimediale e pubblicazioni saranno i mezzi da utilizzarsi prevalentemente per il raggiungimento dello scopo sociale.

**Art. 4)** La durata dell'Associazione "Registro Storico Testi" è a tempo indeterminato. Venendo però a mancare, oppure divenendo irrilevante l'oggetto sociale, il Consiglio, con voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, può proporre lo scioglimento al Presidente, al quale è demandata la decisione definitiva, dopo aver ricercato ogni strategia possibile e realizzabile per la continuazione.

La cessazione dell'attività del Registro può essere decisa per giusta causa dal Presidente dopo aver sentito il parere del Consiglio.

**Art. 5)** Il patrimonio del "Registro Storico Testi" è costituito principalmente dalla documentazione posseduta dalla Sig.ra CRISTINA TESTI, che si potrà e dovrà incrementare per quanto potranno fornire gli associati con originali, foto-riproduzioni o semplici fotocopie al fine di meglio completare la panoramica di conoscenza da redistribuire a tutti gli aventi diritto.

Detto patrimonio potrà essere integrato, se verrà accettato con voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio con contributi volontari, pubblici o privati, con eventuali lasciti oppure donazioni sia di cose, sia di denaro.

Costituiranno patrimonio dell'associazione anche eventuali utili derivanti da attività, non commerciali, connesse a quella istituzionale, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di manifestazioni, la pubblicità e la sponsorizzazione.



Il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale, deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria degli associati, entro il 30 gennaio dell'anno successivo, intendendosi il 31 gennaio 2012 per il primo anno di esercizio.

Il Bilancio Consuntivo deve indicare espressamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e il risultato d'esercizio, determinato dalla differenza dalle entrate ed uscite finanziarie.

Detto risultato d'esercizio sarà destinato alle attività dell'anno successivo a titolo di fondo di riserva.

L'Associazione, non può possedere immobili e affidamenti bancari di nessun tipo, può possedere marchi, solo se relativi all'oggetto sociale

Nel caso di scioglimento le cose avute in donazione saranno vendute al meglio. Il ricavato, unitamente alle donazioni in denaro ricevute più eventuale residuo di cassa, sarà distribuito in beneficenza oppure in favore di enti di ricerca e lotta a favore della salute pubblica, mentre la documentazione rimarrà agli atti del Presidente.

**Art. 6)** Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, avendo requisiti di moralità e correttezza già accertati all'atto della presentazione della domanda, chiedono di far parte del Registro.

I soci (denominati anche "associati" o "iscritti") sono suddivisi in tre categorie: soci ordinari (compresi i fondatori), soci sostenitori e soci onorari.

Soci Ordinari: sono tali i possessori di ciclomotori e motociclette prodotti dalla Velomotor Testi e sue successive denominazioni societarie, o prodotti con marchio estero;

Soci Sostenitori: sono tali le persone che, pur non in possesso dei suddetti ciclomotori o motociclette, ne siano cultori, studiosi, appassionati o che si accingano ad acquistarne o restaurarne e desiderino pertanto entrare in contatto col motorismo d'epoca;

Soci Onorari: sono tali le persone o enti, designati tali dal Consiglio fra quanti abbiano





acquisito particolari benemerienze verso il marchio Velomotor Testi (o verso il Registro Storico Testi), oppure abbiano conseguito meriti sportivi, tecnici, storici o culturali nel campo motociclistico. Detti soci sono dispensati dal contribuire alle spese vive del Registro, al pari dei soci fondatori che si sono addossati l'onere della costituzione del Registro.

**Art. 7)** Le domande d'ammissione a socio del Registro Storico Testi dovranno essere presentate su apposito modulo. La reale ammissione si perfeziona con l'approvazione del Presidente o del Vicepresidente e di due Consiglieri; trascorsi 30 giorni dalla domanda il silenzio è considerato assenso. La mancata accettazione non obbliga a fornirne le motivazioni al proponente.

**Art. 8)** Il Consiglio Direttivo, con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, potrà espellere dal Registro qualsiasi associato resosi responsabile di fatti che possano aver danneggiato, anche lievemente, l'immagine del Registro o abbiano assunto atteggiamenti o comportamenti avversi all'associazione, ai suoi fini e alle sue direttive.


**Art. 9)**

Il Consiglio Direttivo del Registro risulta sempre formato da:

- Presidente del Registro;
- n. 1 Vice Presidente;
- n. 1 Segretario Generale;
- n. 5 Consiglieri,

tutti aventi diritto di voto.

Le eventuali dimissioni o impedimenti continui di uno dei Consiglieri daranno atto alla sua sostituzione con altro associato; il Registro potrà operare tuttavia anche con l'apporto del solo Presidente e del Vice Presidente, nell'ipotesi di recesso simultaneo dei



consiglieri.

**Art. 10)** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta espressa richiesta scritta o verbale della maggioranza dei membri del Consiglio.

**Art. 11)** Per la validità di delibere che esulano la normale amministrazione occorre il parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la volontà del Presidente, al quale spetta fissare le direttive generali, gestire il Registro anche affidando deleghe o incarichi ad altri soggetti, applicare tutte le formule possibili per il reale sviluppo del Registro nell'interesse esclusivo della collettività interessata.

**Art. 12)** Per il primo anno dalla costituzione dell'Associazione, quindi entro il 31 dicembre 2011, l'iscrizione al Registro è gratuita; per gli anni successivi il Consiglio Direttivo, potrà a sua discrezione determinare una quota annuale, qualora necessario al fine di supportare le spese vive di gestione.

Nell'ipotesi di particolare necessità il Registro potrà chiedere ai soci (se consenzienti), finanziamenti e/o versamenti infruttiferi, regolandone specificatamente le modalità di restituzione.

Quanto sopra nel pieno rispetto:

a) della normativa, anche fiscale, tempo per tempo in vigore qualora ne ricorresse il presupposto;

b) del principio che il Registro vive, solo ed esclusivamente con l'interesse culturale e l'apporto materiale degli associati.



**Art. 13)** Ogni socio, presentando domanda d'iscrizione al Registro su apposito modulo, si impegna a fornire copia della documentazione posseduta circa la moto o le moto in suo possesso, affinché il Registro soddisfi ogni tipo di esigenza avanzabile da altri associati. A tale proposito il Registro si impegna a fornire ad ogni associato che ne faccia richiesta tutte le notizie storiche e tecniche risultanti nella documentazione posseduta. Tuttavia per irregolari e ripetute richieste che potrebbero dar adito ad uso non conforme, il Consiglio può deliberare il diniego alla richiesta comunicandola all'interessato.

**Art. 14)** Ad ogni associato il Registro si impegna, se in possesso, ad inviare fotocopia di moto, particolari di essi o fotocopie di articoli, di cui sia in possesso, apponendo su ogni foglio un timbro di vidimazione contenente il numero di protocollo oppure il numero dell'associato desunto dal registro degli associati in quanto il "Registro Storico Testi" deve in ogni momento identificare la documentazione che distribuisce.

**Art. 15)** Premettendo che il "Registro Storico Testi" annoterà analiticamente tutta la documentazione che fornirà agli associati, si fa divieto assoluto a tutti gli iscritti di rifotocopiare e ridistribuire il materiale cartaceo in quanto tale incombenza spetta solo alla Presidenza del Registro. Ogni trasgressore sarà estromesso dal Registro appena se ne verrà a conoscenza.

**Art. 16)** La Commissione Tecnica del "Registro Storico Testi" si esprime sempre in forma collegiale con la firma del Presidente e di due Consiglieri. Essa ha la funzione di consigliare tecnicamente i soci relativamente ad operazioni di restauro nonché rilasciare certificati d'iscrizione e relative placche ornamentali.

Al riguardo si precisa che hanno diritto d'iscrizione tutte le moto portanti il marchio "Testi" o come in precedenza esplicito, marchio riconosciuto quale produttore e/o



assemblatore di mezzi prodotti per la maggior parte delle proprie componenti, nelle officine della Velomotor Testi, ad ognuno dei quali verrà rilasciato corrispondente certificato, contenente i dati del proprietario e del mezzo, ivi compresa una fotografia obliterata. Soltanto i mezzi ritenuti completi di tutti i requisiti tecnici e somatici come al momento della fabbricazione si potranno distinguere da similari per un fregio personalizzato riportante l'emblema del Registro, il numero di targa o il numero del telaio o il numero progressivo d'iscrizione al Registro. Il fregio da applicare sul mezzo sarà rilasciato contro rimborso del puro costo di realizzazione.

**Art. 17)** Tutti gli associati al fine di iscrivere una o più moto al "Registro Storico Testi" sono tenuti ad inviare al registro, anche in forma telematica, fotocopie di tutte le pagine del libretto di circolazione e foglio complementare (o Certificato di proprietà), nonché le seguenti fotografie a colori:

- n. 2 foto lato sinistro;
- n. 1 foto lato destro;
- n. 1 foto fronte;
- n. 1 foto retro.

Ogni fotografia prodotta a riprova dello stato del mezzo, dovrà recare sul retro la firma dell'associato.

Si precisa che una foto lato sinistro sarà incollata sul certificato e obliterata.

**Art. 18)** Il "Registro Storico Testi", pur non essendo obbligato dalle vigenti leggi in materia d'associazione volontaria, s'impegna a tenere a disposizione degli associati presso il recapito sociale i seguenti documenti:

1. Libro con schede anagrafiche e dati censimento degli associati;
2. Libro di rilascio certificati di iscrizione;

- 3. Libro rilascio fregi;
- 4. Libro adunanze e delibere del Consiglio;
- 5. Libro entrate e uscite di cassa.

**Art. 19)** Il momento associativo più rilevante dell'attività del "Registro Storico Testi" è costituito dagli eventuali raduni di marca che potranno riunire tutti i possessori di moto Testi o similari prodotti, con scadenze da definire in qualsivoglia località.

**Art. 20)** Il recapito del "Registro Storico Testi" è fissato nel comune di Milano (CAP 20146) - Italia, attualmente all'indirizzo di Via Lorenteggio n. 41.

Il Consiglio direttivo può deliberare un altro indirizzo, e istituire altrove sedi secondarie o distaccate, luoghi di riunione o centri di amministrazione.

**Art. 21)** Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia.

**Art. 22)** Per ogni controversia è competente il foro di Milano.

Letto e sottoscritto per approvazione in Milano, il 26/03/2011


Presidente – Testi Cristina




Vice Presidente – Porta Massimo



Segretario Generale – Salina Nicola



Consigliere – Bagnato Paolo




Consigliere – Rizzotto Emanuele



Consigliere – Peripoli Igor



Consigliere – Stefani Patrik



Consigliere – Perenzin Andrea



Consigliere – Petrucci Claudio




REGISTRATO IN DATA 4/4/2011 SERIE 3 N. 4479  
 CON 9171/22 (usc. 17/1/2011)

AGENZIA SELETTATE  
 DI MILANO UT DIRAMMO 1

PER LA LEGA DEL DIRETTORE  
 PROVVISORIALE  
 Alberto Di Sorani